PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE

FRA

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO E FEDERAZIONE SAMMARINESE TIRO CON L'ARCO

F.I.T.ARCO – F.S.T.ARCO

La Federazione Italiana Tiro con l'Arco (F.I.T.ARCO) e la federazione sammarinese Tiro con l'Arco (F.S.T.ARCO) rappresentanti nei rispettivi paesi la massima autorità che dirige lo sport del tiro con l'arco ed entrambe aderiscono, a tale titolo, alla World Archery Federation (WA) e alla World Archery Europe (WAE) .

Le due federazioni prendono atto del protocollo di cooperazione tecnica e sportiva esistente fra i due rispettivi Comitati Olimpici , CONI E CONS, del 6 Dicembre 1989.

La FITARCO e la FSTARCO, nell'ambito del loro impegno di sviluppare il tiro con l'arco al più alto livello possibile, hanno convenuto di sottoscrivere il presente accordo al fine del raggiungimento dei comuni obiettivi.

Art.1

Le parti sono impegnate a scambiarsi le informazioni sulle attività delle rispettive organizzazioni sportive e sulle rispettive iniziative per lo sviluppo del tiro con l'arco.

Sono altresì impegnate a consultarsi in occasioni di riunioni degli organismi internazionali allo scopo di sostenere le iniziative di interesse comune.

Art.2

In considerazione della realtà geografica della Repubblica di San Marino, la FITARCO accetta di ospitare nei propri campionati gli iscritti alle società sammarinesi affiliate alla FSTARCO che ne facciano richiesta e che abbiano acquisito i requisiti di partecipazione.

I tesserati alle società di cui sopra potranno partecipare ai soli campionati di classe , in caso di vittoria agli stessi non verrà assegnato il titolo bensì un attestato di Riconoscimento della FITARCO.

24/11/23

Art.3

Le squadre nazionali possono essere composte soltanto nel rispetto delle normative WA. Gli atleti per società delle due federazioni sono a tutti gli effetti vincolati alle rispettive federazioni di appartenenza. Gli arbitri, regolarmente iscritti alla federazione di appartenenza, potranno officiare indistintamente alle gare indette dalle due federazioni.

Nell'ambito del presente accordo le due federazioni concordano il diritto delle società affiliate a partecipare alle attività agonistiche dell'altra federazione.

Art.4

Gli atleti di cittadinanza italiana residenti nelle zone limitrofe o nel territorio della Repubblica di San Marino, regolarmente iscritti a società sammarinesi e aventi i requisiti necessari potranno partecipare in sede regionale o nazionale ai campionati italiani nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2 del presente accordo.

Art.5

In conformità del presente accordo e in quello intercorrente tra i rispettivi Comitati Olimpici Nazionali, sono riconosciuti i titoli, gli attestati, e le autorizzazioni, le qualifiche e le specializzazioni rilasciate dalle rispettive Federazioni ed equiparate a tutti gli effetti a quelli vigenti nell'altra Federazione. I titolari possono quindi svolgere l'attività di pertinenza senza altre formalità, in gare e manifestazioni sia di carattere nazionale che internazionale organizzate dall'altra federazione.

Art. 6

Le due federazioni concordano di adottare la medesima regolamentazione in materia di impiantistica , nell'ambito delle regole internazionali.

Art. 7

Sviluppo sportivo

La FITARCO metterà a disposizione della FSTARCO la comprovata esperienza nel campo dello sviluppo sportivo con particolare riferimento al settore giovanile:

a) L'organizzazione a San Marino di tornei e gare giovanili sia internazionali che nazionali.
b) La realizzazione di stage, corsi e convegni rivolti a tecnici ed arbitri sia di carattere nazionale che internazionale.
c) La fornitura di tutte le informazioni e le comunicazioni inerenti ai corsi tecnici che si terranno in territorio italiano.

27/4/23

Art. 8

Assistenza tecnica e materiale

La FITARCO metterà a disposizione della FSTARCO i tecnici qualificati e arbitri di riferimento per l'organizzazione di corsi e stage che la FSTARCO deciderà di organizzare.

Art.9

In occasione di manifestazioni nazionali e internazionali che vedano coinvolti atleti e società in attività agonistiche dell'altro stato, le due federazioni si impegnano a favorire la partecipazione degli atleti e delle società attraverso l'adeguamento delle manifestazioni in corso.

Art.10

In occasione di ogni manifestazione agonistica i dirigenti, le società i tecnici e gli atleti dell'una e dell'altra federazione sono tenuti a rispettare le norme regolamentari e disciplinari fissate dalla federazione organizzatrice. Ciascuna federazione può chiedere all'altra di rendere esecutive le sanzioni disciplinari prese a carico dei tesserati.

Art.11

Attraverso note esplicative o aggiuntive specifiche , sottoscritte dai rispettivi presidenti federali, si potrà integrare il presente protocollo di cooperazione.

Art. 12

Il presente protocollo, che entra in vigore il giorno della sua firma, abroga ogni accordo precedente e scadrà al termine del corrente quadriennio olimpico. Il suo rinnovo per i successivi quattro anni avverrà in futuro automaticamente, qualora nessuna delle due parti lo revochi per iscritto sei mesi prima della scadenza .

Sottoscritto il giorno 27 Novembre 2023 in due esemplari in lingua italiana, i testi hanno la stessa validità.

Federazione italiana tiro con l'arco

Il presidente

Mario Scarzella

Federazione sammarinese Tiro con l'arco

Il presidente

Luciano Zanotti

27/11/23